REVISIONE DELLE COMPETENZE ACCESSORIE DEL PERSONALE DELL'AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 52

Premi di lavoro

A) Compenso per particolari funzioni. Al personale delle navi traghetto che, oltre a svolgere le normali mansioni inerenti al servizio di navigazione espletate dai pari qualifica, assume particolari responsabilita' amministrative, tecniche o contabili, ivi comprese quelle relative alle dotazioni ed ai rispetti di bordo, puo' essere concesso, con provvedimento del direttore generale, un compenso giornaliero nelle seguenti misure massime:

comandante e direttore di macchina..... L. 472 1° ufficiale navale e 1° ufficiale di macchina..... " 429 ufficiale navale e ufficiale di macchina..... " 399 nostromo, capo motorista e capo elettricista..... " 315 carpentiere, motorista ed elettricista..... " 294 marinaio e ingrassatore..... " 282 carbonaio..... " 270

Il numero dei compensi giornalieri spettanti in ciascun mese e' dato dalla differenza fra il numero delle giornate solari, escluse le domeniche, cadenti nel mese stesso e quello relativo alle assenze dovute a festivita' infrasettimanale, congedo, malattia, infortunio, aspettativa, sospensione, eccetera, nonche' ad utilizzazioni diverse da quelle che danno titolo al compenso di cui sopra.

B) Premio orario di presenza a bordo. Per ogni ora di presenza a bordo viene corrisposto in premio nelle seguenti misure:

Lire Comandante. Direttore di macchina..... Primo ufficiale navale..... 580 Primo ufficiale di macchina..... Primo ufficiale marconista..... Ufficiale navale..... Ufficiale di macchina..... 425 Ufficiale marconista.....sp: Nostromo..... Capo motorista..... 425 Capo elettricista..... Carpentiere..... Motorista..... 425 Elettricista..... Marinaio..... Ingrassatore..... 425 Carbonaio..... 425. (14)

C) All'ufficiale preposto al comando e a quello preposto alla direzione di macchina della nave, viene altresi' corrisposto un premio di lire 120 per ogni ora di presenza a bordo eccedente quelle di servizio. (6a) Allo stesso personale viene corrisposta, in sostituzione

del compenso per lavoro straordinario, una indennita' per giornata di turno il cui importo sara' stabilito dal direttore generale in misura ragguagliata alla entita' media delle prestazioni di lavoro straordinario rese e, comunque, non superiore al 3 per cento dello stipendio iniziale mensile. COMMA SOPPRESSO DALLA L.1 AGOSTO 1978, N. 448.

D) Nelle giornate di congedo annuale o concesso ai sensi dell'articolo 87 dello stato giuridico compete il trattamento di competenze accessorie fissato con decreto ministeriale in applicazione dell'articolo 86,comma settimo, dello stato giuridico. (4) (7)

Versione in vigore dal 8 aprile 1983, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 13

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Revisione delle competenze accessorie del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato
Estremi	Legge 11 febbraio 1970, n. 34
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 1970

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(4) La L. 16 febbraio 1974, n. 57 ha disposto (con l' art. 9) che le modifiche apportate al presente articolo hanno effetto dal 1 luglio 1973.

(6a) La L. 9 gennaio 1978, n. 7, ha disposto (con l'art.3) che " A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1, l'indennita' giornaliera, sostitutiva del lavoro straordinario, prevista dal secondo comma del punto c) dell'articolo 52 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale ferroviario approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, sara' stabilita in misura non superiore al 4 per cento del trattamento iniziale mensile per stipendio, indennita' pensionabile e indennita' integrativa speciale in vigore dal 1° gennaio di ogni anno. A partire dal 1 gennaio 1978, ai fini della determinazione della indennita' di cui al precedente comma verra' considerato anche l'importo della tredicesima mensilita', dell'anno immediatamente precedente, ragguagliato a mese."

(7) Il D.P.R. 16 settembre 1977, n. 1206, ha disposto (con l'art.1, lettera c) che le misure del premio orario di presenza a bordo, stabilite al punto B) dell'art. 52 delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con la legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni, sono fissate come segue: comandante e direttore di macchina..... L. 550 primo ufficiale navale, primo ufficiale di macchina e primo ufficiale marconista..... L. 510 ufficiale navale, ufficiale di macchina e ufficiale marconista..... L. 450 nostromo, capo motorista, capo elettricista..... L. 390 carpentiere, motorista, elettricista..... L. 370 marinaio e ingrassatore..... L. 360 carbonaio..... L. 290.

(14) Il Decreto 4 febbraio 1983 (in G.U. 24/03/1983, n. 82) ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera c)) che "A decorrere dal 1° gennaio 1983 le misure dell'indennita' di trasferta e delle altre indennita' ad essa connesse sono rideterminate come segue: [...] c) il premio orario di presenza a bordo di cui all'art. 52, lettera B), delle disposizioni sulle competenze accessorie approvate con legge 11 febbraio 1970, n. 34, e successive modificazioni (art. 1, punto C), del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1977, n. 1206 e art. 11 legge 1° agosto 1978, n. 448) e' elevato: da L. 870 a L. 980 » » 640 a » 720".

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/revisione-delle-competenze-accessorie-del-personale-dell-azienda/art-52-premi-di-lavoro/versione/13

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it